

STATUTO

L'ALBERO DELLA VITA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SANT'ANTIMO NA VIA ALDO MORO
21

Numero REA: NA - 905243

Codice fiscale: 07721721210

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-03-2014 - Statuto completo	2
--	---

conforme alla loro volontà e con me Notaio lo sottoscrivono a norma di legge, unitamente all'allegato "A".

Consta

il presente atto di tre fogli per facciate dieci questa compresa, scritto a macchina da persona di mia fiducia, sotto la mia personale direzione e da me Notaio completato a mano.

Sottoscritto alle ore 16,00 (ore sedici)

FIRMATO: PETITO TERESA - RAFFAELE RONGA - LUIGI RONGA -
PASQUALE CANTE NOTAIO - SEGUE IMPRONTA DEL SIGILLO.

Allegato "A"

N. 59.595 del Repertorio

N. 20.130 della Raccolta

S T A T U T O SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Denominazione, sede, durata, scopo e oggetto, normativa applicabile

Art. 1 – Denominazione

E' costituita una societa' cooperativa sociale denominata:

"L'ALBERO DELLA VITA - Società Cooperativa Sociale"

Art. 2 – Sede

La societa' cooperativa ha sede in Sant'Antimo.

Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale.

Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri Comuni nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

Art. 3 – Durata

La società cooperativa ha durata sino al 31 dicembre 2050.

Qualora la durata venisse prorogata prima della scadenza, i soci che non hanno concorso alla approvazione della deliberazione di proroga hanno diritto di recesso.

Art. 4 - Scopo e attività mutualistica

La Società Cooperativa Sociale ha scopo mutualistico e non di lucro.

Ai sensi dell'art. 1, legge 8 novembre 1991 n.381, la società intende perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività produttive finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi.

Per il raggiungimento dello scopo sociale e mutualistico, i soci instaurano con la Cooperativa un'ulteriore rapporto di lavoro, che potrà essere in forma subordinata nelle diverse tipologie previste dalla legge od in forma autonoma, ivi compresa la collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dall'ordinamento giuridico, fermo restando quanto previsto per i "soci volontari" dall'art.2, legge 8 novembre 1991, n.381.

La Cooperativa potrà avvalersi di altri lavoratori non soci, che presteranno la loro opera in forma subordinata od in altra forma consentita dall'ordinamento giuridico.

Le persone svantaggiate cui all'art. 4, comma 1, legge 8 novembre 1991, n.381, devono costituire almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve

risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, fermo restando quanto previsto per i "soci volontari" dall'art. 2, legge 8 novembre 1991, n.381.

La Cooperativa potrà svolgere la sua attività anche con terzi, fermo restando il carattere di mutualità prevalente.

Nel rispetto delle norme di cui alla sopracitata legge 381/1991, ai sensi dell'art. 111-septies disp.att. e trans. cod. civ., la presente cooperativa sociale è considerata cooperativa a mutualità prevalente.

La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano.

La Cooperativa può dunque aderire ad organismi economici o sindacali che si propongono iniziative mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizi.

L'adesione agli organismi ed enti, saranno deliberate dal consiglio di amministrazione.

I rapporti tra la società e i soci saranno disciplinati da Regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra società e soci e che saranno predisposti dall'organo amministrativo e approvati dall'assemblea dei soci ai sensi di legge.

Art. 5 - Oggetto

La Società Cooperativa Sociale, con riferimento ed in conformità al proprio

scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, ha per oggetto le seguenti attività previste dall'art.1 - c.1 - lett.a) della legge 381/91 consistenti nella gestione di servizi nel comparto socio - sanitario - assistenziale - educativo ed attività connesse, avvalendosi anche di professionisti soci ai sensi dell'art. 10 della medesima legge. La Cooperativa organizzando le strutture ed attrezzando locali, stipulando convenzioni con enti pubblici e privati, fornirà servizi sociali e i medici a favore di minori, inabili, anziani, tossicodipendenti, persone svantaggiate e di turismo sociale con i servizi connessi. In relazione a ciò ed ai principi che disciplinano le società cooperative e ispirati alla mutualità la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio e per conto terzi:

- attività e servizi di riabilitazione;
(prestazioni fisioterapiche, di elettroterapia, di stimolazione; magnetoterapia, termoterapia endogena e esogena, laserterapia, massoterapia, ginnastica respiratoria, chinesiterapia, ginnastica correttiva, trazioni vertebrali, ginnastica riabilitativa, riabilitazione neuromotoria rivolta a soggetti portatori di handicap)
- centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione;
- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione da fornirsi sia presso famiglie che scuole e altre strutture di accoglienza;
- volantinaggio;
- attività di formazione;
- raccolta carta;
- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro 1a

quale opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza di persone in stato di bisogno;

- servizi informatici;
- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;
- attività di assistenza infermieristica e sanitaria.

Inoltre scopo della Cooperativa è perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini mediante l'intrapresa di attività produttive di tipo commerciale, artigianale, agricolo, industriale e nei servizi, commissionati anche da Enti Pubblici o mediante la partecipazione a gare di appalti, finalizzate all'occupazione di persone che presentano difficoltà personali e sociali ispirate ai principi della mutualità ai sensi della lettera b) dell'art. 1 della legge' 381/91,

A tal fine la società potrà erogare servizi a privati, imprese e non; potrà altresì partecipare a gare d'appalto e compiere tutte le operazioni necessarie per l'acquisto e l'erogazione dei servizi stessi.

A tale fine la Società potrà:

- fornire servizi di riqualificazione e valorizzazione dei luoghi del turismo, realizzazione di attrezzature collettive per l'accoglienza del turista, per la fruizione dei luoghi e dei contesti territoriali e per le erogazioni dei servizi turistici;
- fornire servizi di marketing strategico e promozione della distribuzione dei prodotti turistici regionali;
- fornire servizi di tutela, recupero, restauro, la valorizzazione ed organizzazione del patrimonio paesaggistico ambientale, delle aree protette

dei parchi regionali e nazionali con relativa raccolta e trasporto dei rifiuti deperibili non pericolosi prodotti da terzi;

- fornire servizi di marketing, animazione socio - culturale, sensibilizzazione naturalistico - ambientale, promozione di prodotti marchi tipici tradizionali:

- organizzare e gestire manifestazioni rustiche, sportive, di spettacolo in genere;

- gestire pubblici servizi, agenzie e imprese turistiche ed agrituristiche, impianti sportivi, campings, case-albergo, colonie marine e montane, attività di ristorazione;

- gestire spazi e attività ricreative, teatri e cinematografici, circoli culturali e artistici, mense e pensionati e, in genere, assumere ogni iniziativa, anche di carattere produttivo e commerciale, comunque intesa al conseguimento dello scopo sociale;

- gestire, in modo organico ed adeguato alle esigenze della persona, i servizi e gli interventi per gli anziani, di giovani minori, di famiglie, di portatori di handicap, di immigrati, tossicodipendenti, gli emarginati e i bisognosi in genere.

La cooperativa può, altresì dedicarsi:

- alla gestione di servizi riabilitativi, di accoglienza, di animazione, di comunità alloggio, e case-famiglia, di comunità di convivenza nelle forme e nei modi ritenuti utili al raggiungimento della scopo sociale;

- alla promozione e gestione di corsi di formazione, anche con il contributo dell'Unione Europea degli Enti Pubblici, dei Privati in genere e dei singoli.

Per il conseguimento di efficaci benefici sociali nell'ambito delle attività

svolte, la Cooperativa potrà avvalersi dell'opera di obiettori o di coscienza in servizio civile, previa intenzione con il Ministero della Difesa.

Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, la Cooperativa Sociale potrà concorrere a gare, aste e licitazioni indette da Enti Pubblici e/o Privati, anche in associazione temporanea di impresa e a mezzo di consorzi e potrà integrare la propria attività con quella di altri enti, cooperativi e non, promuovendo ed aderendo a consorzi.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la società potrà avvalersi di tutti i benefici e le agevolazioni finanziarie e fiscali attualmente in vigore e di quelle future riferibili alle società cooperative.

In relazione a tale oggetto e, quindi, con carattere meramente funzionale e, per ciò, assolutamente non in via prevalente senza rivolgersi al pubblico e comunque nel rispetto dei divieti e dei principi portati dalle leggi n. 1/91, n. 197/91 e del D.L.vo 385/93:

- a) potrà esercitare tutte quelle altre attività immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali ritenute utili per il raggiungimento dello scopo sociale;
- b) potrà assumere o cedere partecipazioni in imprese, enti, società e consorzi (sia costituiti che costituendi) aventi scopo analogo o affine al proprio.
- c) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione e il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31/1/92 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;

- d) promuovere e stimolare forme di raccolta di risparmio, unicamente tra i propri soci, sia a titolo fruttifero che infruttifero, nei limiti e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia e comunque previa adozione di uno specifico regolamento approvato dall'assemblea dei soci;
- e) stipulare convenzioni ai sensi degli artt. 11 et 12 della legge 68/99 per l'inserimento temporaneo dei disabili.

Art. 6 – Regole per lo svolgimento della attività mutualistica

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra società cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dall'Organo Amministrativo, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.

Art. 7 – Normativa applicabile

Alla società cooperativa si applicano, oltre le regole contenute nel presente statuto, le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in tema di società cooperative sociali.

Il superamento di entrambi i limiti stabiliti dall'art. 2519 c.c. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto. I soci che non concorrono a

tale deliberazione hanno diritto di recesso.

Soci

Art. 8 – Numero e requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato nel rispetto degli articoli 2519 e 2522 c.c..

Può essere compreso tra tre e otto solo se tutti i soci sono persone fisiche.

Se, durante la vita della società cooperativa il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.

Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della società cooperativa, condividendone i fini sociali e intendendo contribuire alla propria realizzazione, abbiano i requisiti oggettivamente attinenti allo scopo sociale.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio, per cui la responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Possono inoltre essere soci nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società cooperativa, persone che svolgano, al suo interno, attività tecnica o amministrativa.

Non possono divenire soci coloro che esercitino, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla società cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.

Si intendono soci coloro che traggono dalla partecipazione alla società cooperativa sociale una utilità economica correlata alla prestazione da loro

fornita. Essi sono:

- a) soci lavoratori ordinari: apportano il lavoro ottenendo in cambio una retribuzione;
- b) soci collaboratori retribuiti: sono prestatori d'opera professionale, che ricevono per la loro attività, corrispettivi;
- c) soci volontari: le persone che prestano gratuitamente la loro attività lavorativa e che dichiarano apertamente la loro speranza di ottenere dalla società cooperativa sociale una opportunità di lavoro;
- d) soci lavoratori svantaggiati: le persone indicate all'art.4) della legge 381/91. Tale categoria di soci deve costituire almeno il 30% dei lavoratori.

Art. 9 – Diritti dei soci

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge.

In particolare spettano ai soci in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto il diritto di voto, il diritto agli utili e ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell'attività degli amministratori.

Art. 10 – Accesso allo scambio mutualistico

La società cooperativa organizza la propria attività economica in modo tale da consentire a tutti i soci di instaurare rapporti mutualistici con la società cooperativa in conformità al suo scopo e al suo oggetto.

Art. 11 – Obblighi dei soci

Il socio deve versare l'importo della quota sottoscritta.

Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di esercizio deve inoltre versare:

- il sopraprezzo eventualmente determinato in precedenza dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio,

- la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo amministrativo in relazione alle relative spese di istruttoria.

Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instaurare rapporti mutualistici con la società cooperativa in conformità ai regolamenti approvati.

Il socio è inoltre tenuto alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della società cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.

Art. 12 – Trasferimento delle quote dei soci

Le quote dei soci non possono essere cedute, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale.

Art. 13 – Acquisto di quote proprie

L'Organo Amministrativo può acquistare o rimborsare quote della società cooperativa, se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Scioglimento del rapporto sociale

Art. 14 – Recesso

Il socio può recedere nei casi previsti:

- dal presente statuto
- dalle disposizioni di legge sulle società cooperative
- dalle norme sulle società a responsabilità limitata in quanto compatibili.

In particolare sono cause di recesso:

- a – la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione
- b – la ricorrenza di una delle cause di esclusione
- c – la trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o altro ente (la perdita dei requisiti di cooperativa a mutualità prevalente).

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata.

Gli amministratori devono esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

Se sussistono i presupposti del recesso gli amministratori danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento

di detta comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale.

Gli amministratori non possono delegare i compiti di cui sopra.

Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto:

- per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda,
- per quanto riguarda i rapporti mutualistici, con la chiusura dell'esercizio in corso se il recesso è stato comunicato tre mesi prima, con la chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario,

Art. 15 – Esclusione

L'esclusione del socio, può aver luogo:

- 1) per il mancato pagamento della quota sottoscritta;
- 2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;
- 3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società e per l'esercizio, in proprio, da parte del socio di imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa;
- 4) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici;
- 5) per fallimento del socio;
- 6) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

L'esclusione è deliberata dall'Organo Amministrativo, previa intimazione da parte del detto Organo al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al

Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

L'Organo Amministrativo non può delegare i suoi poteri in materia di esclusione del socio.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 16 – Morte del socio

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrano nella partecipazione del socio deceduto se ne fanno richiesta e, se sono più di uno, nominano un rappresentante comune.

Art. 17 – Liquidazione e rimborso della quota

La liquidazione della quota avviene secondo le modalità e termini di cui all'art. 2535 C.C..

Art. 18 – Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

Il socio che cessa di far parte della società cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della partecipazione si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società cooperativa gli eredi del socio defunto.

Patrimonio e mutualità

Art. 19 – Patrimonio sociale

Il patrimonio della società cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, variabile e formato dai conferimenti dei soci;
- b) dalla riserva legale;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.

Art. 20 – Prevalenza della mutualità

La società cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione

Art. 21 – Capitale sociale

Il capitale è variabile, suddiviso in quote aventi valore minimo e massimo secondo le disposizioni di legge.

Le quote sono indivisibili.

Nessun socio può avere una quota di importo superiore al limite previsto

dalla legge.

Art. 22 – Bilancio

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio, in conformità alla legge.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Art. 23 – Utili

La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:

- a) alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;
- c) alla ripartizione a titolo di dividendo, entro i limiti di legge e nel rispetto dei requisiti per le cooperative a mutualità prevalente;
- d) alla riserva straordinaria;
- e) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;
- f) alle altre riserve statutarie e volontarie.

Art. 24 - Ristorni

In sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'Organo Amministrativo, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci.

I ristorni sono attribuiti ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità

degli scambi mutualistici.

I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento, con la precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento a:

- la qualità delle prestazioni lavorative dei soci;
- la qualità dei beni o servizi approntati dai soci.

Decisioni dei soci - Assemblea

Art. 25 – Modalità di assunzione delle decisioni

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea generale sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo assembleare.

Art. 26 – Convocazione

L'assemblea, ordinaria e straordinaria ai sensi di legge, è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo (o dei luoghi) dell'adunanza. Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

A cura degli amministratori, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere inviato ai soci e agli altri aventi diritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero consegnato a mano e controfirmato per ricevuta dal destinatario.

In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere anche affisso presso la

sede sociale nei quindici giorni che precedono quello in cui si tiene l'adunanza.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega tutti i soci aventi diritto al voto e all'intervento, tutti gli amministratori, i sindaci ed il revisore se nominati sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Tuttavia in tale ipotesi, dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli amministratori, sindaci e revisore non presenti.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio Italiano.

Art. 27 – Assemblea con mezzi di telecomunicazione

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei soci, nei casi previsti dalla legge.

Art. 28 – Maggioranze costitutive e deliberative

L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, tanto in prima come in seconda convocazione, è validamente costituita e delibera validamente con le maggioranze, calcolate secondo il numero di voti spettanti ai soci, previste dalla normativa tempo per tempo vigente sulle società a responsabilità limitata, se non derogate dalla specifica disciplina delle società cooperative.

Art. 29 – Intervento in assemblea e diritto di voto

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ogni socio ha un voto qualunque sia il valore nominale della sua quota.

Art. 30 – Rappresentanza nell'assemblea

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci.

La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere conservata dalla cooperativa.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre soci.

La rappresentanza in assemblea è consentita nei limiti previsti dalla legge.

Amministrazione

Art. 31 – Forme di amministrazione

La società cooperativa può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in occasione della nomina:

- da un amministratore unico;
- da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori devono essere scelti tra i soci.

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Art. 32 - Consiglio di amministrazione

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia ovvero nei Paesi dell'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta

elettronica da spedire almeno due giorni prima.

Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, secondo quanto stabilito all'art. 27).

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

Art. 33 – Sostituzione degli amministratori

Per la sostituzione dei componenti il consiglio di amministrazione nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 c.c..

Art. 34 – Poteri di gestione

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione hanno i più

ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta e sono loro conferite tutte le facoltà per il raggiungimento e l'attuazione degli scopi sociali che non siano per legge in modo tassativo riservate all'assemblea dei soci.

Il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico, nell'ambito dei rispettivi poteri, possono nominare, determinandone i poteri, direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Art. 35 – Deleghe

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci

Art. 36 – Rappresentanza

La rappresentanza legale della società cooperativa spetta all'amministratore unico ovvero al presidente del consiglio di amministrazione, ai vicepresidenti e agli amministratori delegati, nei limiti della delega conferita..

Art. 37 – Rimborsi e compensi

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

L'assemblea determina il compenso degli amministratori.

L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle

forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

Controllo

Art. 38 – Controllo diretto dei soci

I soci, che non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società, esercitano i poteri di controllo diretto loro attribuiti dalla legge.

Art. 39 – Collegio sindacale e revisore contabile

La società cooperativa può nominare il collegio sindacale e/o il revisore.

Nei casi previsti dalla legge, la nomina è obbligatoria.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

Scioglimento liquidazione devoluzione

Art. 40 – Scioglimento

La società cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli amministratori.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea nomina i liquidatori determinando: il numero, il funzionamento del collegio, a chi spetta la rappresentanza della società, i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Art. 41 - Devoluzione

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art. 2514 lettera d) c.c.

FIRMATO: PETITO TERESA - RAFFAELE RONGA - LUIGI RONGA -
PASQUALE CANTE NOTAIO - SEGUE IMPRONTA DEL SIGILLO.

La presente copia; composta da otto (8) fogli, è conforme all'originale ed allegato "A" per uso consentito dalla legge

Sant'Antimo li 6 marzo 2014

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23, commi 3, 4 e 5 del D.Lgs 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Imposta di bollo assolta all'origine ai sensi del dm 22 febbraio 2007 mediante MUI

"Atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di NAPOLI 3, in data 11 marzo 2014 al numero 2021/1T"